



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA E INDUSTRIALE

emanato con D.R. n. 844 del 31.10.2012

ART. 1 - AMBITO ed EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale (DIMI) istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 248/15214 del 28.2.2012, ai sensi degli artt. 15 e 16 dello Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. n. 68 del 2.12.2011 e pubblicato sulla G.U. n. 289 del 13.12.2011.

ART. 2 - FINALITÀ E ATTRIBUZIONI DEL DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento ha la finalità di promuovere, organizzare e gestire il supporto all'attività didattica erogata dai Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, la formazione, la ricerca scientifica e tecnologica ed il loro trasferimento e divulgazione, in accordo con le competenze ed i settori afferenti. Svolge questi compiti anche in collaborazione con le altre strutture amministrative, di didattica e di ricerca dell'Ateneo e con enti pubblici o privati, italiani o stranieri. Queste funzioni sono svolte in accordo con la normativa vigente, lo Statuto ed i pertinenti regolamenti di Ateneo, con spirito di leale collaborazione e nel rispetto della dignità di tutti gli enti e le persone coinvolte. Il Dipartimento esercita la potestà di regolamentare, in esecuzione delle decisioni generali definite dagli organi di governo dell'Ateneo, di emanare le norme di dettaglio previste nello Statuto e nei Regolamenti d'Ateneo, di deliberare sulle questioni organizzative e gestionali generali attinenti ai corsi di studio che ad esso afferiscono, anche su proposta degli stessi Consigli di corso di studio, e di assumere decisioni in merito alle iniziative e ai progetti di ricerca in svolgimento.

2. Ferme restando le competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, il Dipartimento delibera in merito alla definizione della programmazione strategica dell'Ateneo, relativamente agli ambiti della ricerca e della didattica di propria competenza.

3. Spetta altresì al Dipartimento considerare le proposte della struttura di Coordinamento per l'attività didattica, come previsto dall'art. 17 dello Statuto.

4. In particolare, il Dipartimento, nel rispetto dei procedimenti adottati dagli organi di governo dell'Ateneo e ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore riconosciuta dalla legge:

a) promuove e coordina le attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari afferenti;

b) supporta le attività dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento;

c) organizza le strutture necessarie per le attività di cui ai punti a) e b) del presente comma tra cui i laboratori didattici;

d) cura lo svolgimento di attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione, da eseguirsi all'interno dell'Università, a norma del seguente art. 7;

- e) organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, anche in collegamento con analoghe strutture in Italia e all'estero;
- f) organizza i corsi e coordina le strutture necessarie per il conseguimento di titoli di Dottore di ricerca e di titoli di Master, relativi alle discipline di sua pertinenza;
- g) partecipa, per quanto di competenza, a definire le linee di azione in merito alla valutazione della struttura, della ricerca, dei corsi di studio e dei docenti che ad essa afferiscono, secondo le indicazioni dell'Anvur, del Nucleo di Valutazione interno e della Commissione Paritetica, organizzando il proprio Sistema di assicurazione interna della qualità;
- h) nomina i docenti che partecipano alla Commissione Paritetica;
- i) decide in merito alla costituzione della struttura di coordinamento, di cui all'art. 17 dello Statuto;
- j) dà attuazione, per quanto di sua competenza, alle norme del Regolamento d'Ateneo per la sicurezza e per la salute sul luogo di lavoro.
- k) promuove il trasferimento tecnologico e la valorizzazione della ricerca ,nonché ogni altra attività conforme alle finalità del Dipartimento.

ART. 3 – SEDE E AMMINISTRAZIONE

1. Il Dipartimento ha sede nei locali ad esso assegnati e dispone di beni mobili assegnati, così come risulta dai registri inventariali. I suddetti locali e i beni mobili devono essere utilizzati esclusivamente per le attività istituzionali dell'Università e per quelle ulteriori preventivamente autorizzate dal Direttore su mandato del Consiglio di Dipartimento.
2. L'attività amministrativo-contabile del Dipartimento è svolta attraverso il "Settore Contabilità e Finanza" di Ateneo. La posizione organizzativa di riferimento per il Direttore di Dipartimento è quella del "Responsabile Amministrativo del Dipartimento" all'interno del suddetto Settore.

ART. 4 - COMPONENTI ED ORGANI DEL DIPARTIMENTO

1. Del Dipartimento fanno parte i professori di ruolo e i ricercatori, compresi quelli a tempo determinato, che hanno espresso formale opzione di afferenza al Dipartimento stesso, secondo le norme dello Statuto e del Regolamento Generale d'Ateneo.
2. La mobilità del singolo professore di ruolo e ricercatore avviene dietro motivata richiesta del singolo e dopo delibera dei Consigli di Dipartimento interessati.
3. Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio di Dipartimento, la Giunta di Dipartimento, la Commissione Paritetica.
4. Per le proprie finalità istituzionali il Dipartimento può articolarsi in Sezioni.

ART. 5 - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

1. Il Direttore è un professore di ruolo a tempo pieno di prima fascia, eletto secondo le disposizioni dello Statuto, nonché secondo quelle del Regolamento Generale di Ateneo e del presente Regolamento. Il Direttore designa, tra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento, un Vice Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo. Il Direttore può designare altresì, sempre nell'ambito dei

professori di ruolo afferenti al Dipartimento, un Coordinatore alla attività didattica ed un Coordinatore alla attività di ricerca, coerentemente con quanto previsto dallo Statuto all'art. 16.

Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi atti deliberativi; promuove le attività del Dipartimento; vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti dell'Università; tiene i rapporti con gli organi accademici; esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti dell'Ateneo e dal presente Regolamento. Inoltre provvede alla nomina dei Coordinatori di Sezione e ad altre nomine di competenza del Dipartimento e, nei casi di necessità e urgenza, emana decreti di attuazione su materie previste da disciplinari interni, che verranno successivamente sottoposti a ratifica del Consiglio di Dipartimento.

Il Direttore è consegnatario dei beni mobili assegnati al Dipartimento ed esercita le funzioni previste dal Regolamento d'Ateneo per la sicurezza e per la salute sul luogo di lavoro.

2. Il Direttore predisporre e presenta annualmente al Consiglio di Dipartimento, coerentemente con le scadenze previste dal Sistema di assicurazione interna della qualità, la relazione sulle attività di ricerca e di didattica.

La relazione, previo parere del Consiglio, viene inviata alla Commissione Paritetica, secondo le indicazioni e le modalità previste dall'Anvur.

3. Il Direttore resta in carica per 4 anni accademici e non è rieleggibile per più di una volta consecutivamente.

4. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Decano del Dipartimento indice le elezioni del nuovo Direttore.

5. Il Direttore è eletto, a scrutinio segreto, dai componenti del Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta, pari alla metà degli aventi diritto arrotondata per difetto più uno dei membri del Consiglio, nella prima votazione.

Se nella prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti, il Decano del Dipartimento dovrà convocare una nuova votazione ad almeno sette giorni di distanza dalla precedente ed entro un tempo massimo di 30 giorni. Nella seconda votazione, che sarà valida quando ad essa partecipi la maggioranza degli aventi diritto, risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti, ossia la maggioranza relativa. Qualora nella seconda votazione due candidati ottengano lo stesso numero di voti, risulterà eletto il candidato con minore anzianità nel ruolo.

Qualora la seconda votazione non sia valida per la mancata partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, il Decano del Dipartimento convocherà una nuova votazione ad almeno sette giorni di distanza dalla precedente ed entro un tempo massimo di 30 giorni, e così fino a quando non risulterà eletto il Direttore. Tali votazioni avverranno con le stesse modalità della seconda.

Ai fini della validità della votazione si considerano presenti soltanto coloro che ritirano la scheda per il voto.

6. Nell'ipotesi in cui il Direttore rassegni volontariamente le dimissioni dalla carica, egli è tenuto a presentarle al Rettore, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione, fino alla elezione del suo successore. In tal caso il Rettore invita il Decano del Dipartimento a indire nuove elezioni da svolgersi entro

due mesi dalla data di presentazione delle dimissioni. Ove risulti impossibile assicurare l'ordinaria amministrazione del Dipartimento da parte del Direttore, il Rettore assume le iniziative all'uopo necessarie.

ART. 6 - CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo responsabile dell'indirizzo scientifico e didattico del Dipartimento. È costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori che afferiscono al Dipartimento.

2. Per la trattazione di particolari argomenti il Direttore può invitare alle riunioni del Consiglio esperti senza diritto di voto.

ART. 7 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio di Dipartimento promuove, programma e gestisce le attività del Dipartimento ed esercita le seguenti attribuzioni:

a) approva l'organizzazione di "Centri di studio" e "Laboratori di ricerca", anche in comune con gli altri Dipartimenti dell'Ateneo o con altre Università italiane o straniere, con il CNR o con altre istituzioni scientifiche;

b) per le finalità di cui al precedente punto, predispone i necessari strumenti organizzativi e promuove, secondo le necessità, eventuali convenzioni tra l'Università e gli Enti interessati;

c) delibera in merito all'eventuale costituzione o scioglimento di Sezioni;

d) elegge la Giunta di Dipartimento e definisce i compiti specifici da delegare ad essa, indicandone, ove opportuno, i limiti.

e) elegge il Direttore di Dipartimento e definisce le materie ed i compiti specifici da delegare ad esso, indicandone, ove opportuno, i limiti;

f) approva il Regolamento di Dipartimento e le sue eventuali modifiche per poi sottoporlo al Consiglio di Amministrazione;

g) formula richieste di posti di ruolo di professore e ricercatore, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca e della didattica;

h) approva la stipula di contratti per attività didattica e di ricerca, al fine di reclutare docenti, ricercatori a tempo determinato e assegnisti di ricerca, nonché di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, per l'uso di strutture extra-universitarie e per attività di ricerca e consulenza, in conformità alle norme previste dai Regolamenti di Ateneo;

i) approva, per quanto di sua competenza, la partecipazione a cicli di Dottorato di Ricerca, nonché l'adesione a Scuole di Dottorato;

l) delibera sulle domande di afferenza dei professori e dei ricercatori;

m) individua i responsabili scientifici delle attività di ricerca a cui spetteranno, altresì, le funzioni di gestione dei relativi budget economici, anche per attività di ricerca organizzate grazie a contributi liberali;

n) nell'eventualità che le Sezioni si dotino di un proprio regolamento ne approva in via definitiva il testo;

o) partecipa, per quanto di sua competenza, alla definizione della programmazione strategica dell'intero Ateneo e concorre alla definizione dei budget economici annuali e pluriennali relativamente al funzionamento, all'attività di ricerca e didattica;

p) delibera in merito alla costituzione del Sistema di assicurazione interna della qualità, anche formando i Presidi della Qualità relativamente all'attività didattica e di ricerca, di cui al successivo art. 9.

q) delibera la richiesta di costituzione della struttura di coordinamento, di cui all'art. 17 dello Statuto, e, di concerto con gli altri Dipartimenti coinvolti, delibera i termini e le modalità di elezione e designazione degli organi di detta struttura, in conformità alla legge, allo Statuto e al Regolamento Generale d'Ateneo.

ART. 8 - GIUNTA DEL DIPARTIMENTO

1. La Giunta di Dipartimento è costituita dal Direttore, da 2 professori di prima fascia, 2 professori di seconda fascia, e 2 ricercatori eletti dai membri del Consiglio all'interno delle fasce di appartenenza. Ai lavori della Giunta possono prender parte, senza diritto di voto, il Vice Direttore, i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio ed i Coordinatori all'attività di ricerca ed alla attività didattica. Le elezioni della Giunta sono convocate dal Direttore di Dipartimento dopo la sua nomina. I membri della Giunta durano in carica quattro anni. La votazione è valida qualora vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto. L'elettore può esprimere una singola preferenza e risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il numero più alto di preferenze. A parità di preferenze risulta eletto il più giovane in ruolo.

2. La Giunta di Dipartimento ha compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento e coadiuva il Direttore nella esecuzione dei compiti demandati a quest'ultimo. Delibera inoltre in via definitiva sulle materie ad essa delegate dal Consiglio di Dipartimento.

3. I membri della Giunta che, senza giustificati motivi, non partecipino a tre sedute successive dell'organo, decadono dalla carica.

Art. 9 – ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'

1. Il Dipartimento adotta un Sistema di assicurazione interna della qualità, ovvero svolge attività di autovalutazione periodica della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di didattica e di ricerca, nel rispetto delle indicazioni e delle modalità previste dall'Anvur e dal Nucleo di Valutazione, anche tramite i Presidi di Qualità.

2. I Presidi della Qualità danno attuazione a quanto richiesto dall'Anvur, dal Nucleo di Valutazione e dalla Commissione Paritetica in merito all'assicurazione di qualità per la didattica e la ricerca, coerentemente con le strategie definite dal Dipartimento. Ogni Presidio della Qualità predispone una relazione secondo le indicazioni dell'Anvur e del Nucleo di Valutazione. Il Dipartimento può individuare un Presidio per l'attività didattica e uno per l'attività di ricerca.

3. Il Presidio della Qualità della Didattica è coordinato dal Direttore o da un suo delegato (Coordinatore della attività Didattica) ed è composto dai Referenti della Qualità dei Consigli dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento. Il Presidio della Qualità della Ricerca è coordinato dal Direttore o da un suo delegato (Coordinatore della attività di Ricerca) ed è composto da un rappresentante per ogni settore scientifico disciplinare presente nel Dipartimento.

Art. 10 – COMMISSIONE PARITETICA

1. La Commissione Paritetica di Dipartimento è composta da 10 membri fra professori, ricercatori di ruolo e studenti, in rappresentanza di tutte le sue componenti, così come indicato dallo Statuto all'art. 16 e dal Regolamento Generale di Ateneo all'art. 24.
2. La Commissione Paritetica valuta periodicamente i risultati dell'apprendimento degli studenti in termini di soddisfazione, di sviluppo personale e professionale, anche in rapporto alle prospettive occupazionali e alle esigenze del mondo economico e produttivo.
3. Sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi di valutazione forniti dai Presidi della Qualità e per tramite del Consiglio di Dipartimento, la Commissione Paritetica formula periodicamente proposte ai fini del miglioramento della qualità e dell'efficacia della didattica erogata dal Dipartimento.
4. La Commissione Paritetica predispose una relazione annuale e informa periodicamente il Nucleo di Valutazione dei risultati della propria attività, nel rispetto delle indicazioni e delle modalità previste dall'Anvur.
5. La componente studentesca in Commissione è eletta per un biennio.
6. Alla Commissione Paritetica si applica il regime delle incompatibilità e ineleggibilità previsti dalla legge e dallo Statuto. In particolare non possono far parte della Commissione il Direttore del Dipartimento, i docenti e i ricercatori a tempo determinato, nonché quelli il cui periodo di permanenza in servizio è inferiore alla durata del mandato.
7. Il Consiglio di Dipartimento designa i componenti professori e ricercatori di ruolo nella Commissione. Tali componenti restano in carica quattro anni, salvo quanto previsto al successivo comma 9.
8. Il Coordinatore della Commissione è eletto fra i professori di ruolo e ricercatori, in seno alla Commissione stessa, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il Coordinatore può invitare il Direttore del Dipartimento, i Presidenti dei Consigli di Corso di Studi afferenti al Dipartimento, ed esperti interni ed esterni all'Ateneo, a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto.
9. I componenti della Commissione che non partecipino ingiustificatamente e continuativamente a tre sedute dell'organo decadono dalla carica e sono sostituiti con nuova nomina del Consiglio per la durata residua del mandato .

ART. 11 - SEZIONI DEL DIPARTIMENTO

1. Le Sezioni sono istituite con delibera del Consiglio di Dipartimento su proposta motivata, mirante al miglioramento delle attività e dei servizi erogati dal Dipartimento, al miglioramento dell'organizzazione, della gestione, della promozione del Dipartimento, da parte di almeno 12 professori di ruolo e ricercatori. Le Sezioni sono costituite se ad esse afferiscono non meno di 12 fra ricercatori e professori di ruolo.
2. Ciascuna Sezione può dotarsi di uno specifico Regolamento interno, approvato con delibera del Consiglio di Dipartimento.
3. L'organizzazione interna dell'attività scientifica e didattica delle Sezioni è curata da un Coordinatore di Sezione, nominato tra i professori di ruolo dal Direttore di Dipartimento per un mandato di quadriennio accademico.

4. Qualora alla Sezione non afferisca un professore di ruolo di I fascia, la funzione di Coordinatore di Sezione è assunta da un professore di II fascia, designato con le modalità previste dal comma precedente.

5. Il Coordinatore di Sezione svolge, di norma, le seguenti funzioni:

a) è l'agente consegnatario dei beni mobili in carico alla Sezione;

b) è responsabile, per quanto di competenza, all'applicazione delle norme previste dal Regolamento per la sicurezza e per la salute sul luogo di lavoro;

c) svolge ogni altra funzione attribuitagli dal Direttore o dagli Organi collegiali.

ART. 12 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI

1. Gli organi del Dipartimento sono convocati mediante comunicazione indicante giorno, ora, luogo e ordine del giorno, secondo le disposizioni del Regolamento Generale.

2. La riunione è valida se interviene la maggioranza degli aventi diritto; si considerano presenti i componenti che abbiano giustificato la loro assenza.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, ove non altrimenti disposto.

4. Il verbale della seduta del Consiglio e della Giunta è redatto dal professore di ruolo di prima fascia di nomina più recente che sia presente alla seduta stessa. In caso di indisponibilità, il Direttore nomina fra i componenti del consiglio il verbalizzante della seduta.

5. Le deliberazioni assunte dagli organi del Dipartimento sono pubbliche, mentre le relative attività istruttorie di preparazione e di elaborazione, hanno carattere di riservatezza. La pubblicità è garantita mediante affissione degli atti in apposita bacheca del Dipartimento e in sezione apposita del sito web di Dipartimento.

ART. 13 – ELEZIONI

1. Tutte le operazioni di voto per le elezioni interne al Dipartimento sono svolte da una Commissione elettorale di tre membri scelti dal Consiglio di Dipartimento tra i suoi componenti, che detterà le modalità per lo svolgimento, in coerenza con il Regolamento elettorale di Ateneo.

2. Per quanto riguarda la Commissione Paritetica, nella sua componente studentesca il rinnovo deve celebrarsi almeno 30 giorni prima della scadenza; le elezioni sono convocate dal Direttore di Dipartimento.

3. In caso di dimissioni o decadenza di un eletto, o di assenza od impedimenti, che si prolunghino oltre 6 mesi, subentrerà definitivamente il primo dei non eletti per la stessa componente e successivamente, se necessario, saranno esplesate elezioni parziali per la categoria interessata.

4. I membri subentrati completano il mandato in corso.

ART. 14 - NORME FINALI

I Consigli di corso di Studi, comunque denominati, si atterranno alla regolamentazione disposta dall'Ateneo.